

N. R.G. 680/2020 lav.



TRIBUNALE di PIACENZA

FISSAZIONE UDIENZE ex artt. 414 e 669bis ss. c.p.c.

con

DECRETO CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE

Il giudice designato

visti gli atti della causa n. **680/2020** r. g. lav.

tra

ABDALLA ABD ELHMIAD TAREK ABDELGHAFAR +15

RICORRENTI

e

NATANA.DOC spa

CONVENUTA

visti gli artt. 669-sexies, 671 e 700 c.p.c.;

rilevato: la successione nel lato passivo del diritto controverso (art.111 c.p.c.) agli effetti dell'art. 2112 c.c. consente l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna n. 545/2020 anche nei confronti della società (Natana) cessionaria dell'azienda, ma i ricorrenti ne documentano (all. n.48) il rifiuto, sicché, essendo contestato il presupposto giuridico della vicenda circolatoria, hanno interesse a promuovere l'odierno giudizio; i ricorrenti hanno altresì interesse ad agire in via cautelare, perché la tutela richiesta postula un accertamento prodromico al coattivo soddisfacimento di diritti per cui (nella ripetuta sentenza della Corte di Appello) è condanna nei confronti di altra parte processuale (Seam); il mezzo atipico e residuale di cui all'art. 700 c.p.c. non è precluso dalla possibilità di precettare il titolo giudiziale e di metterlo in esecuzione (nella specie ex artt. 612 ss. c.p.c.), perché gli effetti anticipatori possono essere strumentali sia ad una "decisione sul merito" futura (come di regola accade), sia ad una "decisione" già emessa (come nella specie);

ritenuto: con riguardo al provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. di riammissione in servizio alle dipendenze di Natana "con mansioni, inquadramento, orario ed ogni ulteriore condizione contrattuale" – id est, luogo di lavoro – "identici a quelli ... avuti alle dipendenze di Seam alla data dei licenziamenti", sussiste il periculum in mora, ma, quanto al fumus boni iuris, se, da una parte, il trasferimento d'azienda tra la cedente Seam e la cessionaria Natana può fondatamente presumersi

su base documentale (all.ti nn. 31, 43 e 44 fasc. ric.), dall'altra deve invece escludersi che abbiano diritto alla reintegrazione quei ricorrenti che hanno esercitato l'opzione ex art. 18 comma 3 L. n. 300/1970, come da loro stessi dichiarato in ricorso. A norma del comma 3 cit., infatti, la "facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto... determina la risoluzione del rapporto di lavoro";

ritenuto: gli altri provvedimenti richiesti in via cautelare sono procedibili nel contraddittorio delle parti, fin da ora osservato che la cessionaria Natana è tenuta all'esecuzione della ripetuta sentenza per la parte in cui è disposta la reintegrazione - in quanto solo per tale diritto vi è successione nel rapporto (di lavoro) controverso -, non anche per l'indennità risarcitoria originata dall'illecito (illegittimo licenziamento), rispetto alla quale, a norma dell'art. 2112 cit., comma 2, la cessionaria Natana (non già succede nella responsabilità contrattuale della cedente, ma) è obbligata in solido (con Seam) per il credito (risarcitorio) che "il lavoratore aveva al tempo del trasferimento" (1.5.2019)

pqm

ordina a NATANA.DOC spa l'immediata riammissione in servizio alle sue dipendenze con mansioni, inquadramento, orario ed ogni ulteriore condizione contrattuale – id est, luogo di lavoro – identici a quelli avuti alle dipendenze di Seam alla data dei licenziamenti" di: Ahmed Mohamed Elmitwalli Elalfi - Elhaddad Khaled Ezzat Awad Ali - Harbi Mohamed - Hassab Alla Maarouf - Mansour Farag Farag Elsheshtawi Ali - Mohamed Shoukry Nagah Elsayed - Sarhan Mohamed Zein Elabidin Mahmoud - Serria Elbadi Elshobban - Singh Kuldeep - Singh Paramjit;

FISSA

per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte e per le altre istanze cautelari l'udienza del **14/1/2021**, ore **11:45**; notificazione del ricorso e del presente decreto entro 5 giorni dalla comunicazione;
visti gli artt. 415/2 e 416/1 e 2 c.p.c.

FISSA

per il merito l'udienza di discussione del **25/3/2021**, ore **12:45**, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente avvertendo in particolare il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.

5.12.2020

il giudice del lavoro Filippo Ricci